

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 05514/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5514 del 2019, proposto da

Ennio Mariani, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Taranto n. 21;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento,

previa sospensione,

del Decreto di esclusione: Registro decreti prot. n. 0000190 del 2 aprile 2019, con il quale il sig. MARIANI ENNIO è stato escluso dalla procedura selettiva "concorso pubblico a 814 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica ed attitudinale";

degli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ed in particolare:

a) Scheda medica del 14 marzo 2019 della Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo la quale il sig. MARIANI ENNIO, sarebbe affetto da "alterazione della visione dei colori: discromatopsia rilevata alla lettura delle tavole di Ishihara" e di conseguenza, giudicato "non idoneo" a prestare servizio presso il Corpo dei Vigili del Fuoco;

b) Verbale n. 34 del 14 marzo 2019 con cui la Commissione Accertamenti Sanitari dei Vigili del Fuoco, incaricata di accertare il possesso dei requisiti psico fisici ed attitudinali del personale, costituita con D. M n. 15 del 1 marzo 2018 e riunita presso la sede della Direzione Sanità della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (Roma, Via Pigafetta n. 3), ha giudicato il sig. MARIANI ENNIO affetto da "alterazione della visione dei colori: discromatopsia rilevata alla lettura delle tavole di Ishihara";
- nonché per l'annullamento e/o la declaratoria di invalidità e/o di inefficacia del contratto di lavoro eventualmente stipulato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con i Sig.ri Polverino Vincenzo, nato il 22/07/1986, residente in Via Bortolo Pollini n. 12, -25087 Salò (BS), Borghetto Antonio, nato il 31/08/1988, residente in Via Ippolito Nievo n. 11, - 01100 Viterbo, Burrassi Michele, nato il 22/11/1983, residente in Viale Piacenza n. 73, - 43126 Parma, o con altro soggetto in diretta conseguenza della esclusione del sig. MARIANI ENNIO;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2019 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Viso l'esito della verifica, positivo per il ricorrente, così come da relazione

depositata dall'organo accertatore in data 5 giugno 2019;

Ritenuto che, ciò detto, sussista la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria afferente il concorso indicato in epigrafe, di interesse per il ricorrente, autorizzando sin d'ora la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione di un sunto del gravame (con le relative conclusioni), degli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché dell'indicazione nominativa dei soggetti inseriti nella graduatoria di merito del concorso in contestazione; tale incombenza dovrà essere eseguito nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente ordinanza, a cui dovrà fare, peraltro, seguito il deposito da parte del ricorrente della prova del compimento del prescritto adempimento entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Ritenuto che, nelle more, sussistano giusti motivi per l'accoglimento della domanda cautelare, tenuto conto delle esigenze rappresentate dal ricorrente (peraltro, già positivamente valutate in fase di emissione del decreto presidenziale n. 2866 del 2019);

Ritenuto, ancora, di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del 23 ottobre 2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- dispone gli incumbenti nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- accoglie, nelle more, l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecuzione del provvedimento di esclusione impugnato;
- fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 23 ottobre 2019.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a

rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2019 con l'intervento dei Magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

L'ESTENSORE
Antonella Mangia

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.